REGOLAMENTO (CEE) N. 1801/68 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1968

che modifica il regolamento n. 901/67/CEE relativo al regime per fissare in anticipo la restituzione su alcune esportazioni di semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che, per tener conto delle particolari condizioni di acquisto in alcuni paesi terzi, il regolamento n. 142/67/CEE ha previsto che il periodo normale per fissare in anticipo la restituzione può essere prorogato, per le esportazioni verso detti paesi, sino alla fine del sesto mese successivo a quello della presentazione della domanda di restituzione ;

considerando che è opportuno far ricorso a tali disposizioni che permettono la proroga del periodo per fissare in anticipo la restituzione, specie nel caso in cui le esportazioni siano possibili solo se le consegne di semi sono ripartite su più di tre mesi ; che si verifica questo caso per le esportazioni verso alcuni paesi terzi di semi di colza e di ravizzone destinati a usi diversi dalla produzione di olio, date le limitate possibilità di magazzinaggio esistenti in detti paesi per tali categorie di semi di colza e di ravizzone ;

considerando che, per assicurare che i prodotti che beneficiano di tale proroga siano effettivamente quelli esportati verso detti paesi, il regolamento n. 901/67/CEE della Commissione, del 24 novembre 1967, relativo al regime per fissare in anticipo la restituzione su alcune esportazioni di semi oleosi (5) subordina il pagamento della restituzione alla presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto la sua destinazione ; che, dato che i prezzi dei semi possono registrare forti oscillazioni sul mercato mondiale in un periodo di sei mesi, il suddetto regolamento aumenta per le esportazioni che beneficiano della proroga di cui sopra l'importo della cauzione ad esse applicabile ; che tali motivi valgono anche per le esportazioni a cui si riferisce il presente regolamento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 901/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« All'esportazione di

— semi di colza e ravizzone verso l'Algeria,

— semi di colza e ravizzone aventi un potere germinativo superiore al 90 % o solforati, con meno dello 0,5 % d'impurità, in sacchi e offerti in partite inferiori a 50.000 chilogrammi verso l'Argentina, l'Austria, la Danimarca, la Spagna, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera,

la restituzione è fissata in anticipo, a richiesta dell'interessato, per un periodo che scade alla fine del sesto mese successivo a quello della presentazione della domanda.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. L 152 del 1o. 7. 1968, pag. 6.
(5) GU n. 287 del 25. 11. 1967, pag. 12.